

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

Circolare n. 17 26.3.2020

## Oggetto:

- Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ulteriori misure contenimento emergenza Covid-19
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.3.2020 (revisione delle attività che possono essere svolte)

E' stato pubblicato con effetto dal **26.3.2020** il D.L. 19 che ha sostanzialmente il compito di dare una veste giuridica a tutti i provvedimenti emanati dal Governo con DPCM e dal Ministero della Salute con Ordinanze.

II D.L. prevede infatti che

- sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati dal DL 23.2.2020 n. 6 (oggi abrogato ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis, e 4)
- continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure adottate con DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.2020 per come ancora vigenti alla data del 26.3.2020.

Va precisato che, comunque, con delibera del Consiglio dei Ministri del <u>31 gennaio 2020</u> è stato deliberato lo **Stato di Emergenza** nel territorio nazionale valido fino al 31.7.2020.

\*\*\*

Le ulteriori misure adottate con l'attuale decreto legge sono le seguenti.

## Articolo 3 - Misure urgenti di carattere regionale

Nelle more dell'adozione delle misure dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attività di loto competenza.

I Sindaci **non** possono adottare misure in contrasto con le misure statali e regionali.

## Articolo 4 - Sanzioni e controlli

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento statali e regionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 400,00 a euro 3.000,00**. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Con riferimento alla violazione delle seguenti misure:

- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- u) <u>limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio</u>, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- v) <u>limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;</u>
- z) <u>limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali</u>, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, <u>nonché di lavoro autonomo</u>, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della <u>chiusura dell'esercizio o dell'attività</u> da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Con riferimento alla seguente violazione:

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

è previsto l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

Le sopra indicate sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero prima del 26.3.2020, ma in tal caso ridotte alla metà.

\*\*\*\*\*

Inoltre con <u>Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 25.3.2020</u> è stato modificato (con aggiunta, modifica e rimozione di alcuni codici ATECO) l'allegato 1 del DPCM 22.3.2020 ovvero l'elenco delle attività produttive per le quali <u>non</u> è disposta la sospensione dell'attività fino al <u>3 aprile</u> 2020.

Ecco i codici delle attività che possono continuare ad operare

ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ				
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali				
03	Pesca e acquacoltura				
05	Estrazione di carbone				
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale				
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale				
10	Industrie alimentari				
11	Industria delle bevande				
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali				
<del>13.94</del>	Fabbricazione di spage, serde, funi e reti-(CANCELLATO)				
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)				
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro				
<del>16.24.20</del>	Fabbricazione di imballaggi in legne (MODIFICATO VEDI SOTTO)				
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno (NEW)				
17	Fabbricazione di carta				
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati				
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio				
20	Fabbricazione di prodotti chimici (con esclusione dei codici : 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60 che sono stati cancellati)				
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici				
<del>22.1</del>	Fabbricazione di articoli in gomma-(CANCELLATO)				
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (con esclusione dei codici 22.29.01 e 22.29.02 che sono stati cancellati)				
23.13	Fabbricazione di vetro cavo (NEW)				
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia				
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale (NEW)				
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (NEW)				
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche				
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità				
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici (NEW)				

28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (NEW)				
<del>28.3</del>	Fabbricazione di macchine per l'agriceltura e la silviceltura (CANCELLATO)				
<del>28.93</del>	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacce (incluse parti e accesseri) (CANCELLATO)				
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)				
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)				
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche				
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza				
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri				
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei codici 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04 – 33.11.05 – 33.11.07 – 33.11.09 – 33.12.92 – 33.16 - 33.17 che sono stati cancellati)				
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata				
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua				
37	Gestione delle reti fognarie				
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali				
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti				
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei codici 42.91 – 42.99.09 – 42.99.10 che sono stati cancellati)				
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni				
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli				
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli				
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori				
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi				
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco				
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici				
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali				
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori				
46.69.19	Commercio all'ingresso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto-(CANCELLATO)				
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico				
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici				
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento				
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte				
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua				
51	Trasporto aereo				
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti				
53	Servizi postali e attività di corriere				
55.1	Alberghi e strutture simili				
J (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione				
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative				
69	Attività legali e contabili				
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale				
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche				
72	Ricerca scientifica e sviluppo				
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche				

75	Servizi veterinari				
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (NEW) vedi ulteriori note nel decreto				
80.1	Servizi di vigilanza privata				
80.2					
	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza				
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione				
82.20	Attività dei call center (limitatamente alle attività di "call center in entrata" – vedi ulteriori note nel decreto) (MODIFICATO)				
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi				
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste				
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio) (NEW)				
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria				
85	Istruzione				
86	Assistenza sanitaria				
87	Servizi di assistenza sociale residenziale				
88	Assistenza sociale non residenziale				
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali				
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche				
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari				
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni				
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa				
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico				

Le attività che sono state cancellate per effetto del nuovo decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il **28.3.2020** compreso la spedizione della merce.

_			-	
$\cap$	rdia	li e	ببلد	ti
CO	ı uıa	11 3	aıu	u.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE